



DOMENICO CORNACCHIA
VESCOVO di MOLFETTA - RUVO - GIOVINAZZO - TERLIZZI

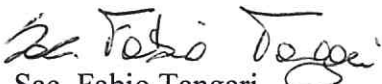
- Vista la necessità di adeguare al vigente Statuto Diocesano per le Confraternite il Regolamento della Confraternita di S. Stefano, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con R. D. n. 1097 del 20 aprile 1936, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 1936 e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche a norma delle vigenti disposizioni in data 25 giugno 1987, al n. 243, con sede in Molfetta (BA) presso l'omonima chiesa non parrocchiale;
- preso atto che un testo del regolamento, preparato e proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato discusso e approvato secondo la prescritta maggioranza durante l'assemblea straordinaria dei confratelli, tenutasi in data 14 maggio 2023, ottemperando alle Disposizioni per le Confraternite emanate con decreto vescovile del 31 luglio 2021 (prot. n. 70/21);
- considerato che il regolamento è stato ulteriormente integrato e precisato dal Consiglio di Amministrazione alla luce del decreto da me emanato in data 15 luglio 2023 (prot. n. 84/23), nonché delle mie personali osservazioni comunicate con nota del 20 luglio 2023 (prot. n. 88/23);
- esaminata attentamente la nuova redazione, ulteriormente emendata per offrire una maggiore chiarezza espositiva e una migliore concordanza con le altre fonti normative vigenti;
- tenuto conto che, dopo le opportune precisazioni ed integrazioni, complessivamente il testo regolamentare è coerente con le disposizioni normative universali e particolari;

con il presente atto, a norma dell'art. 45 dello Statuto Diocesano delle Confraternite,

APPROVO

il Regolamento della Confraternita di S. Stefano di Molfetta, nella stesura allegata al presente decreto, e stabilisco che entri in vigore dalla data odierna. È abrogato ogni altro regolamento o disposizione precedente.

Molfetta, 21 ottobre 2023
Prot. n. 173/23


Sac. Fabio Tangari
Cancelliere Vescovile




Domenico Cornacchia
Vescovo



ARCICONFRATERNITA DI SANTO STEFANO
DAL SACCO ROSSO – MOLFETTA

REGOLAMENTO

TITOLO I

L'ARCICONFRATERNITA

ART. 1

L'Arciconfraternita di Santo Stefano "dal Sacco Rosso", la cui origine risale al XIV secolo circa, è un'associazione pubblica di fedeli laici con sede in Molfetta nella Chiesa di sua proprietà e intitolata al suo Santo Patrono.

Ha conseguito il riconoscimento civile della personalità giuridica con Regio Decreto n. 1097 del 20 aprile 1936 ed è iscritta al Registro delle persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari dal 25 giugno 1987 al n. 243.

È soggetta al governo dell'Ordinario diocesano ed è amministrata dai propri organi istituzionali, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto diocesano delle confraternite, dai decreti emanati dalla competente autorità ecclesiastica, nonché dal presente Regolamento.

TITOLO II

FINALITÀ PRIORITARIE E CULTO PROPRIO DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 2

Nell'ambito delle finalità elencate nell'art. 2 dello Statuto, l'Arciconfraternita si propone prioritariamente di:

- a) tenere fede alla sua vocazione originaria, promuovendo la carità intesa quale testimonianza di condivisione e solidarietà spirituale e materiale diretta verso i più bisognosi e gli ammalati. Strumento operativo del Sodalizio è l'opera Bontà di S. Stefano, disciplinata dagli appositi articoli del presente Regolamento;
- b) favorire tra i confratelli l'ascolto e l'approfondimento della Parola di Dio per la loro crescita spirituale; a tale scopo l'Arciconfraternita promuove la catechesi guidata dall'Assistente Ecclesiastico mediante appositi incontri formativi;
- c) curare e animare le Liturgie ed i Pii Esercizi, quali autentiche forme d'espressione della pietà popolare.

In particolar modo l'Arciconfraternita curerà:

- il culto del Santo Patrono;
- i riti tradizionali della Quaresima e della Settimana Santa;
- la meditazione sui Misteri Dolorosi da tenersi nei primi quattro Venerdì di Quaresima ed il Venerdì Santo;
- il Settenario in onore della B.V. Addolorata da celebrarsi dal Venerdì della IV settimana di Quaresima al giovedì successivo;
- la solenne celebrazione eucaristica in onore della B.V. Addolorata nella mattinata del Venerdì della V settimana di Quaresima;
- la solenne celebrazione della S. Messa nella Domenica delle Palme;
- l'esposizione delle statue dei cinque Misteri Dolorosi dal Mercoledì Santo al Giovedì Santo;
- il canto dell'"Ufficio delle Tenebre" nelle ore serali del Mercoledì Santo;
- la partecipazione alla S. Messa "in Passione Domini" il Giovedì Santo presso la Cattedrale;
- la processione dei Misteri, effettuata secondo le tradizioni proprie del Sodalizio, il Venerdì Santo;
- la partecipazione all'Azione Liturgica "In Morte Domini" nella Chiesa Cattedrale il Venerdì Santo;
- la solenne celebrazione eucaristica della Resurrezione la Domenica di Pasqua;

d) provvedere alla sepoltura dei confratelli defunti, secondo quanto disposto nel presente Regolamento e suffragare le loro anime.

A tal fine l'Arciconfraternita assicura:

- la celebrazione di una S. Messa nei trenta giorni successivi la dipartita del Confratello;
- un triduo di preghiera nei giorni seguenti il 2 Novembre;
- la celebrazione di una S. Messa nella Cappella Maggiore del Cimitero in occasione del pio pellegrinaggio da effettuarsi a conclusione del triduo di preghiera, nella seconda domenica del mese di novembre.

TITOLO III

INSEGNE DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 3

L'Arciconfraternita di Santo Stefano ha come proprio simbolo un'anfora con due anse ricolma di pietre sovrastate dalla corona.

Il suo motto è: *"Dulces et nomine digni"*.

L'Arciconfraternita detiene l'esclusività dei prefati simbolo e motto.

Le insegne dell'Arciconfraternita sono: il Sacco rosso con cappuccio dello stesso colore, cingolo e cappello rossi, guanti di colore marrone.

I Confratelli, sotto il Sacco, devono indossare obbligatoriamente abito scuro e cravatta di colore nero, camicia bianca e scarpe nere.

TITOLO IV

I MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA

CAPITOLO I

I MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA



ART. 4

Possono far parte del Sodalizio i fedeli laici - a norma degli art. 1, 2 e 3 §1, dello Statuto diocesano per le confraternite attualmente vigente - che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 3 §1 e non incorrere nelle condizioni dell'art. 4 del medesimo Statuto, non siano già iscritti a più di una confraternita.

CAPITOLO II

AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 5

Coloro che intendono essere ammessi nell'Arciconfraternita di Santo Stefano devono rivolgere istanza scritta al Priore tra il 1° ed il 31 gennaio del primo anno del mandato del Consiglio di Amministrazione, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Nell'istanza essi devono, previo il consenso al trattamento dei dati personali, dichiarare le generalità, il titolo di studio e la propria attività lavorativa, la parrocchia di appartenenza, e devono attestare di non essere iscritti a più di un'altra Confraternita.

L'istanza deve essere firmata fiduciarmente da soli quattro Confratelli, non ricoprenti alcuna carica elettiva all'interno del Sodalizio, con anzianità di iscrizione non inferiore ad anni 25.

Ogni confratello con tali requisiti può controfirmare la domanda di un solo aspirante per turno.

Non saranno ammesse istanze presentate con modalità diverse da quelle previste dai commi precedenti.

Gli istanti devono allegare all'istanza:

- a) il certificato di Battesimo completo di tutte le annotazioni presenti nel registro parrocchiale;
- b) una lettera di presentazione del proprio parroco attestante la pratica di vita cristiana;
- c) copia di un documento di riconoscimento.

ART. 6

Le istanze devono essere inviate unicamente a mezzo lettera raccomandata A/R e, se rituali, sono esaminate in via preliminare ed in ordine cronologico entro il successivo mese di giugno dal Consiglio di Amministrazione che ne verifica la ricorrenza delle condizioni formali di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

In caso di istanze con più di quattro firme, le firme successive alla quarta si considerano come non apposte.

In caso di più istanze contenenti la sottoscrizione dello stesso confratello, il Consiglio di Amministrazione concede all'istante, a pena di esclusione, un termine perentorio di 30 giorni per regolarizzare l'istanza.

Il numero massimo dei candidati alla vestizione non potrà superare il 4% (quattro per cento) del numero totale dei confratelli effettivi del Sodalizio al 31 dicembre precedente l'anno di presentazione delle istanze, arrotondato per eccesso.

Sulle istanze dichiarate ammissibili delibera entro il successivo mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione in uno alla Consulta e all'Assistente Ecclesiastico, in seduta comune, dopo preventivo colloquio con ogni singolo candidato tenuto dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assistente Ecclesiastico. Le preferenze esprimibili da ciascun votante, a scrutinio segreto, non possono superare il numero massimo dei candidati di cui al precedente comma, pena l'annullamento della scheda.

Risulteranno ammessi al noviziato annuale i candidati maggiormente suffragati, eventualmente anche oltre il limite massimo di cui al precedente comma in caso di parità di voti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita non è tenuto a motivare l'eventuale rigetto della istanza di ammissione.

ART. 7

I candidati ammessi devono compiere un periodo di formazione che dura sino a novembre dell'anno successivo.

Durante tale periodo essi devono partecipare effettivamente ad un numero di incontri formativi non inferiore ai 2/3 (due terzi) di quelli stabiliti dall'art.5 dello Statuto, programmati dalla Consulta con l'ausilio dell'Assistente ecclesiastico, su natura, scopi e spiritualità delle confraternite in generale e sulle specificità proprie dell'Arciconfraternita di Santo Stefano.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione, nel mese di dicembre del secondo anno del suo mandato si riunisce con la Consulta per acquisire il parere circa l'ammissione al sodalizio dei candidati che hanno completato il periodo di formazione.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione si riunisce per deliberare l'ammissibilità dei candidati che abbiano ottenuto il parere favorevole dell'Assistente Ecclesiastico e della Consulta. Sono ammessi all'Arciconfraternita i candidati nel numero massimo stabilito dal precedente art. 6 del presente regolamento.

Coloro che, invece, non sono stati dichiarati ammissibili per non essere rientrati nel quorum di cui all'art. 6 del presente Regolamento, possono ripresentare domanda per il turno successivo sottoponendosi a tutto l'iter previsto dal presente regolamento.

Coloro che, invece, non hanno ricevuto il parere favorevole della Consulta e dell'Assistente Ecclesiastico non possono ripresentare domanda se non dopo un turno di ammissione.

ART. 9

Il Priore, nell'Assemblea Ordinaria successiva alla delibera definitiva di ammissione adottata dal Consiglio di Amministrazione, comunica i nominativi dei candidati ammessi a far parte della Arciconfraternita di Santo Stefano.

ART. 10

La qualità di confratello si assume con il rito dell'imposizione del Sacco Rosso e delle insegne nella Domenica delle Palme successiva all'ammissione di cui al precedente articolo, mentre ad ogni altro effetto l'iscrizione decorre dall'inizio dell'anno in corso.

Coloro che per legittimo impedimento non possono partecipare a tale rito, sono obbligati a farlo in occasione della Celebrazione Eucaristica che precede la Domenica in Albis, ovvero in altra ricorrenza stabilita dal Consiglio di Amministrazione; in difetto non assumono la qualità di confratello e devono ripetere l'iter di ammissione.

Prima dell'investitura i neo-confratelli devono versare la tassa di iscrizione, la quota annuale ed ogni altro contributo deliberato dai competenti organi istituzionali.

ART. 11

La perdita della qualità di confratello effettivo è stabilita nello Statuto dall'art. 7 all'art. 10 compreso.

I confratelli sospesi in quanto inadempienti alle obbligazioni finanziarie possono essere riammessi solo dopo aver versato tutte le somme arretrate, maggiorate del 20% (venti) dell'importo dovuto; tale maggiorazione sarà destinata al fondo Opera Bontà di Santo Stefano.

CAPITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELL'ARCICONFRATERNITA

ART. 12

I confratelli hanno diritto di:

- fruire del tesoro spirituale dell'Arciconfraternita;
- essere portatori, nella processione del Venerdì Santo, della Sacra Immagine del Cristo Morto, del Paliotto, della Croce e dei Fanali, delle Aste del Baldacchino e delle Mazze purché posseggano i requisiti e versino nelle condizioni di cui al successivo Titolo V;
- fruire dei servizi funebri nei modi e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 13

I confratelli, oltre a quanto previsto all'art 6 dello Statuto, hanno il dovere di:

- partecipare a tutte le iniziative di catechesi e formazione spirituale promosse dall'Arciconfraternita;
- partecipare assiduamente alle Liturgie, ai Pii Esercizi e alle Processioni, soprattutto a quella del Venerdì Santo, indossando, quando prescritto, le insegne del Sodalizio;
- impegnarsi personalmente nelle opere di carità verso i fratelli bisognosi;
- collaborare fattivamente alle iniziative promosse dall'opera Bontà di Santo Stefano;



- fornirsi a proprie spese delle insegne dell'Arciconfraternita;
- versare la quota associativa annuale entro la fine del mese di aprile e tutte le contribuzioni ordinarie e straordinarie determinate dal sodalizio.

ART. 14

Sono ammessi, come confratelli onorari, con delibera del Consiglio di Amministrazione e con parere vincolante della Consulta e dell'Assistente Ecclesiastico, quei fedeli laici che si siano distinti per particolari meriti in ambito religioso e caritativo ed abbiano acquisiti particolari titoli di benemerenzza presso l'Arciconfraternita di Santo Stefano.

I sacerdoti possono far parte del Sodalizio solo come confratelli onorari.

I confratelli onorari non hanno diritto di voto in assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 15

L'Arciconfraternita riserva particolare attenzione ai minori che abbiano compiuto il 14° anno di età e che desiderano avvicinarsi alla vita del Sodalizio. Per essere ammessi come aspiranti, i minori devono presentare domanda sottoscritta da chi esercita su di loro la potestà genitoriale. Nel momento dell'adesione in qualità di aspiranti, essi si impegnano a partecipare alla vita della Arciconfraternita, eccetto che alle assemblee.

Gli stessi al compimento del diciottesimo anno di età potranno, con le modalità di cui al già menzionato art. 5 e seguenti, fare domanda di ammissione al sodalizio.

TITOLO V GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ARCICONFRATERNITA

CAPITOLO I L'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI E LE MODALITÀ DI ELEZIONE

ART. 16

L'Assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto, è il supremo organo deliberativo dell'Arciconfraternita ed è regolata da quanto disposto nel Titolo IV, Capitolo I dello stesso, salvo le disposizioni particolari contenute nei seguenti articoli.

ART. 17

Le assemblee Ordinarie, presiedute dal Priore, si tengono rispettivamente entro i mesi di marzo e novembre per assumere le delibere di cui ai successivi artt. 18 e 19.

Le Assemblee Straordinarie sono convocate, a norma dell'art. 14 dello Statuto, quando se ne ravvisi la necessità secondo i casi previsti dall'art. 14 stesso.

Qualora un terzo dei confratelli faccia richiesta al Consiglio di Amministrazione di convocazione dell'Assemblea straordinaria senza ottenere riscontro alcuno, ha facoltà di ricorrere alla Consulta per le decisioni del caso.

ART. 18

L'Assemblea nella seduta ordinaria di marzo discute e approva:

- la relazione morale annuale del Consiglio di Amministrazione, intesa quale disamina della vita della Confraternita;
- il conto consuntivo relativo all'anno precedente, dopo aver ascoltato la relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la relazione dell'attività dell'Opera Bontà di S. Stefano, nonché il rendiconto finanziario della stessa;
- le eventuali variazioni al programma annuale delle attività proposto dal Consiglio di Amministrazione e/o al bilancio preventivo;
- eventuali proposte finalizzate ad iniziative di particolare rilevanza.

ART. 19

L'Assemblea nella seduta di novembre:

- discute e approva il programma annuale delle attività proposte dal Consiglio di Amministrazione per l'anno successivo ad eccezione dell'ultimo anno di amministrazione in cui si relaziona dell'attività espletata nel corso del triennio;
- determina il contributo annuale dei confratelli;
- fissa la tassa di prima iscrizione ed il contributo “una tantum” per i servizi cimiteriali da versarsi all'atto dell'ammissione;
- discute e approva il bilancio di previsione;
- elegge il Priore ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e quelli della Consulta, a meno che la cessazione del loro mandato non richieda l'elezione in altro momento dell'anno;
- elegge, di norma, i componenti degli Organi Istituzionali in sostituzione degli eventuali dimissionari.

ART. 20

I lavori assembleari iniziano con la lettura del verbale della seduta precedente che può essere dato per letto su richiesta della maggioranza dei confratelli presenti.

Le eventuali richieste di inversione degli argomenti all'ordine del giorno e/o mozioni d'ordine devono essere subito messe in votazione per la loro approvazione a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 21

Ogni confratello, in sede di discussione assembleare, ha il diritto di intervenire chiedendo la parola al Presidente dell'Assemblea il quale, stabilito in apertura di dibattito il tempo disponibile per ogni intervento, è tenuto a concederla.

Nel suo intervento il confratello deve rispettare la pertinenza all'argomento in discussione e il tempo stabilito.

ART. 22

Il Presidente dell'Assemblea ha la facoltà, in caso di necessità, di sospendere in qualsiasi momento i lavori assembleari per un tempo limitato.

La richiesta di sospensione formulata con mozione da uno o più confratelli deve essere subito messa in votazione ed accordata se approvata a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, ha la facoltà di aggiornare la seduta assembleare, sentito il parere dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e di rimandare i lavori entro e non oltre trenta giorni, qualora non ci sia tempo disponibile per una serena disamina degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 23

Le votazioni sulle delibere assembleari sono regolate dagli artt. 14 e 16 dello Statuto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto è costituito un seggio formato da un presidente e almeno due Scrutatori nominati dal Presidente dell'Assemblea.

Le operazioni di voto devono concludersi entro non meno di due ore dal loro inizio.

La proclamazione dei risultati della votazione è annunciata dal Presidente del seggio e confermata dal Presidente dell'Assemblea.



CAPITOLO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Priore, che presiede l'Arciconfraternita e ne ha la legale rappresentanza, e da due Consiglieri, il primo dei quali assume la carica di Vice-Priore.

I suoi compiti ed il suo funzionamento sono regolati da quanto disposto nel Titolo IV - Capitolo II dello Statuto, e dalle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti del presente Regolamento.

ART. 25

Il candidato Priore è proposto formalmente dalla Consulta; è facoltà della stessa sentire in proposito il parere del Consiglio di Amministrazione.

I candidati Consiglieri (Primo e Secondo), invece, sono proposti dal candidato Priore e comunicati alla Consulta entro un mese dalla data delle elezioni.

Il Consiglio di Amministrazione composto da Priore e Consiglieri è eletto dall'Assemblea dei confratelli, ordinariamente, nell'assemblea di novembre dell'anno di fine mandato.

ART. 26

Sono eleggibili alla carica di Priore i confratelli che risultino:

- essere iscritti all'Arciconfraternita nel registro generale dei confratelli in ciascuno dei 25 (venticinque) anni precedenti a quello in cui si svolgono le elezioni;
- avere compiuto al 1° gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni l'età minima di 50 anni;
- essersi distinti per prudenza, equilibrio, saggezza, imparzialità, lungimiranza, attiva militanza nel Sodalizio e devono essere di esempio e riferimento per tutti i Confratelli.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere i confratelli che risultino:

- essere iscritti all'Arciconfraternita nel registro generale dei confratelli in ciascuno dei 15 (quindici) anni precedenti a quello in cui si svolgono le elezioni;
- avere compiuto al 1° gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni l'età minima di 40 anni.

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione risulta eletto se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 28

Il Consiglio di Amministrazione eletto e confermato prende possesso, secondo la tradizione del Sodalizio, il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, durante una solenne Celebrazione Eucaristica, dopo aver proclamato gli impegni di fedeltà e servizio all'Arciconfraternita.

Nel periodo compreso tra la data di elezione e quella di inizio del mandato del Consiglio di Amministrazione neoeletto, quello uscente si occupa esclusivamente dell'ordinaria amministrazione, che non può protrarsi oltre il passaggio di consegne. Prima della scadenza del suo mandato quest'ultimo deve consegnare nelle mani del neoeletto tutti i beni, i registri, gli incartamenti, l'archivio e quant'altro di proprietà dell'Arciconfraternita, redigendo apposito verbale.

A tali operazioni devono essere obbligatoriamente presenti, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti che controfirmano il verbale per quanto di loro competenza.

CAPITOLO III IL SEGRETARIO, L'ECONOMO, I COLLABORATORI

ART. 29

Il Segretario e l'Economo, scelti tra i confratelli dotati di idonee competenze a ricoprirne la carica, con anzianità d'iscrizione di almeno 10 anni, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Priore, nella prima riunione. Le loro nomine sono comunicate dallo stesso all'Assemblea Generale dei confratelli nella seduta ordinaria successiva, e scadono con il Consiglio di Amministrazione; possono, tuttavia, essere riconfermate più volte.

Essi pur non facendo parte del Consiglio di Amministrazione, partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

ART. 30

Il Consiglio di Amministrazione può affidare mansioni specifiche ad alcuni confratelli nominandoli Collaboratori. L'incarico termina con il mandato del Consiglio di Amministrazione e può essere più volte riconfermata.

Tra le eventuali mansioni assumono particolare rilevanza quelle di:

- quattro o più confratelli per il Comitato dell'Opera Bontà di S. Stefano che hanno il compito tra l'altro di segnalare, promuovere iniziative che diano significato e rilevanza all'Opera Bontà di Santo Stefano;
- due confratelli per la Commissione per i servizi funebri.

CAPITOLO IV LA CONSULTA



ART. 31

La Consulta è composta dall'Assistente Ecclesiastico e da cinque confratelli che, al momento della elezione, risultino essere iscritti nel Registro Generale dei confratelli da almeno 25 anni consecutivi ed abbiano compiuto l'età minima di 45 anni.

I Consultori sono eletti dall'Assemblea dei confratelli nella seduta ordinaria di novembre, con le modalità previste dall'art. 23 del presente regolamento.

ART. 32

Le prerogative della Consulta ed il suo funzionamento sono stabiliti nello Statuto al Titolo IV - Capitolo III e dalle disposizioni particolari contenute negli articoli seguenti del presente Regolamento.

ART. 33

La Consulta si riunisce la prima volta entro 15 giorni dalla conferma dell'elezione da parte dell'Ordinario Diocesano; essa è convocata dal Coordinatore, individuato ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, che assume il ruolo di Presidente.

Nella prima seduta, alla presenza dell'Assistente Ecclesiastico, la Consulta nomina tra i suoi membri ordinari il Segretario.

ART. 34

La Consulta si riunisce, a norma dell'art. 29 dello Statuto, ogni qual volta ne ravvisi la necessità e in particolare:

- entro la prima decade dei due mesi precedenti la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, per stabilire i criteri di individuazione del candidato alla carica di Priore, che possieda i requisiti di cui all'art. 26 del Regolamento;

- entro venti giorni dalla definizione dei criteri di individuazione per proporre il candidato alla carica di Priore, con facoltà di sentire il Consiglio di Amministrazione in carica, e, successivamente, per prendere atto dei nominativi dei candidati alle cariche di Consiglieri proposti dal candidato priore;
- spetta al Coordinatore della Consulta officiare il Priore proposto.
- entro la prima decade dei due mesi precedenti la scadenza del mandato del Collegio dei Revisori dei Conti per proporre i candidati a tale carica.

CAPITOLO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 35

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre confratelli idonei a ricoprirne la carica che, al momento dell'elezione, risultino essere iscritti nel Registro Generale dei Confratelli da almeno 10 anni consecutivi e aver compiuto un'età minima di 35 anni al 1° gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni.

Le sue prerogative, il suo funzionamento e l'elezione sono stabiliti nello Statuto al Titolo IV - Capitolo IV.

TITOLO VI

L'OPERA BONTÀ DI S. STEFANO

ART. 36

L'Arciconfraternita promuove la carità e solidarietà attraverso l'Opera Bontà di S. Stefano, suo strumento operativo.

Essa si prefigge di individuare e sostenere progetti e azioni di sollievo materiale e spirituale in favore dei poveri e dei sofferenti, compresi i confratelli di S. Stefano in stato di bisogno, in ogni opportuna occasione, anche su segnalazione dei confratelli stessi e/o dell'Assistente Ecclesiastico. I progetti significativi e mirati ad una finalità benefica il cui impegno finanziario complessivo risulti essere superiore a 2/3 del bilancio di previsione della gestione "Opera Bontà di S. Stefano", devono essere preventivamente approvati dall'assemblea ordinaria.

L'Opera Bontà di S. Stefano, su delega del Consiglio di Amministrazione, può instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni caritative.

ART. 37

Il Comitato dell'Opera Bontà di S. Stefano, anche attraverso una costituenda fondazione, è presieduto dal Priore, o da altro amministratore da lui delegato, ed è composto da confratelli collaboratori, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento, e dall'Assistente Ecclesiastico. Essi hanno il particolare compito di proporre interventi, progetti ed iniziative corrispondenti allo scopo della Bontà di Santo Stefano, il cui ricavato è destinato a tale organo.

In particolare, tale comitato ha il compito di sensibilizzare e promuovere la donazione del sangue e degli organi, organizzando, con cadenza annuale, una donazione di sangue.

ART. 38

Il finanziamento dell'Opera Bontà di S. Stefano è assicurato dalle oblazioni dei confratelli, di altri benefattori, dalle questue raccolte durante le celebrazioni liturgiche, dai proventi delle iniziative adottate dal Consiglio di Amministrazione, nonché dall'eventuale contributo del 20% sulle annualità pregresse versate ai sensi dell'art. 11, comma 2 del presente regolamento.

Annualmente, nella seduta assembleare ordinaria di marzo, il Priore relaziona sull'attività dell'Opera. Nel rendiconto finanziario annuale e nel bilancio preventivo la contabilità dell'Opera Bontà di S. Stefano occupa un capitolo di spesa specifico.

TITOLO VII I SERVIZI FUNEBRI

CAPITOLO I NATURA DEI SERVIZI

ART. 39

Nel solco della secolare tradizione di pietà verso i defunti propria del Sodalizio, l'Arciconfraternita di S. Stefano, oltre a quanto previsto nell'art. 2 lett. d) del presente Regolamento, concede:

- a) nei limiti della disponibilità, a tutti i confratelli, ai consorti ed ai figli minorenni e a quelli diversamente abili, la sepoltura, in uno dei campi di inumazione in concessione al Sodalizio e la successiva occupazione di un loculo nel "colombario";
- b) la possibilità, su richiesta della famiglia del defunto, di far sostare brevemente la salma nella Chiesa Patronale solo per una preghiera comunitaria tra confratelli, prima della celebrazione della Santa Messa esequiale nella relativa parrocchia;

I servizi funebri sono assicurati a condizione che il confratello defunto o che ne abbia diritto per i propri congiunti, sia in regola con il pagamento di tutti gli oneri finanziari legittimamente deliberati.

CAPITOLO II LA GESTIONE DEI SERVIZI



ART. 40

La gestione dei servizi funebri e cimiteriali è affidata ad una Commissione composta dal Priore o da un suo delegato e da due confratelli collaboratori nominati dal Consiglio di Amministrazione.

La Commissione ha il compito di:

- a) attendere e far osservare tutti gli adempimenti previsti dal presente Titolo;
- b) curare la manutenzione ordinaria della Cappella Gentilizia e del "colombario" di proprietà dell'Arciconfraternita all'interno del Cimitero Comunale, e dei campi di inumazione dati in concessione al Sodalizio, nonché proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori sui beni suddetti deliberati dai competenti organi istituzionali del Sodalizio.

La Commissione tiene un apposito registro dei verbali delle proprie riunioni, che sono convocate dal Priore quando ne ravvisi la necessità, ed un registro ove sono annotate, per ciascun defunto, le date del decesso, della tumulazione e dell'esumazione con indicazione del posto assegnato in uno dei campi di sepoltura e, in seguito, il numero del loculo.

ART. 41

Per far fronte alle esigenze derivanti dalla gestione dei servizi di cui al presente Titolo è costituito un fondo alimentato da:

- tassa d'iscrizione e contributo "una tantum" per i servizi cimiteriali versati dai nuovi confratelli nella misura stabilita dall'Assemblea nella riunione ordinaria di novembre;
- gli avanzi della gestione ordinaria risultante alla scadenza del mandato triennale di ogni Consiglio di Amministrazione;
- un contributo pari al 10% delle entrate annuali iscritte a bilancio;
- ogni altro contributo regolarmente deliberato;
- ogni altro obolo volontario raccolto per i servizi funebri dalla famiglia del defunto dopo la sepoltura.

Nel rendiconto finanziario annuale e nel bilancio preventivo, la contabilità dei servizi funebri e cimiteriali occupa un capitolo di spesa specifico.

CAPITOLO III

LA SEPOLTURA NEI CAMPI DI INUMAZIONE

ART. 42

Per ottenere la sepoltura in uno dei campi di inumazione concessi al Sodalizio, i parenti del defunto devono inoltrare apposita domanda al Priore.

Questi, verificata la ricorrenza delle condizioni di cui al precedente art.40, comunica ai richiedenti il posto che la salma dovrà occupare nel campo di inumazione.

Il posto di inumazione è attribuito dalla Commissione per i servizi funebri e cimiteriali secondo la tassativa numerazione esistente sull'apposita planimetria depositata presso la sede dell'Arciconfraternita.

L'inumazione deve avvenire inderogabilmente nei campi siti nella zona 8a del Cimitero comunale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Una volta esauriti tutti i posti disponibili in questi ultimi, si torna ad utilizzare il campo sito nella zona 12/a e così di seguito secondo il criterio dell'alternanza dei campi.

ART. 43

La famiglia ha l'onere di apporre sulla tomba la lapide in marmo su cui devono essere segnati solo ed esclusivamente il cognome e il nome del defunto, la paternità, la data di nascita e di morte.

È fatto divieto di aggiungere titoli od epigrafi.

La lapide, la fotografia, la lampada votiva, il portafiori e la piantumazione del terreno sovrastante la fossa devono essere conformi al modello e alle dimensioni stabilite nel progetto del campo di inumazione depositato presso la segreteria dell'Arciconfraternita.

La Commissione dei servizi funebri e cimiteriali ha l'obbligo di vigilare sul rispetto di tale prescrizione, segnalando tempestivamente all'Amministrazione pro-tempore le eventuali anomalie per i provvedimenti del caso.

ART. 44

La sepoltura nel campo di inumazione ha la durata prescritta dalle vigenti leggi sanitarie e dal regolamento comunale sui servizi cimiteriali.

Il Sodalizio non assume responsabilità per inadempienze e/o violazioni di detta normativa da parte della famiglia dell'estinto.

È dovere della famiglia del defunto avere cura, a proprie spese, della tomba

CAPITOLO IV

DEPOSITO NEI LOCULI

ART. 45

Al momento dell'esumazione o dell'eventuale cremazione i resti del defunto saranno deposti nel primo loculo disponibile del "colombario" ed assegnato dal Consiglio di Amministrazione seguendo il criterio di occupazione dall'alto in basso e da sinistra verso destra.

L'Amministrazione comunica con congruo anticipo ai familiari del sepolto la data di esumazione affinché essi provvedano, a proprie cure e spese, agli adempimenti necessari nel termine perentorio di 60 giorni loro assegnato.

ART. 46

Ogni loculo è chiuso da una lapide in marmo sulla quale vanno apposti esclusivamente una piccola croce, la fotografia, le generalità (nome e cognome, anno di nascita e di morte) del defunto in caratteri di bronzo a stampatello.

Onde conferire una decorosa uniformità alla facciata del "colombario", è fatto divieto assoluto di apporre sui loculi portafiori e lampade votive ed aggiungervi titoli od epigrafi.

In caso di inosservanza, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione della Commissione, invita i familiari dell'estinto a rimuovere immediatamente quanto realizzato in violazione delle presenti norme; in difetto, procede direttamente imputando la spesa a carico dei familiari del defunto.

TITOLO VIII LA PROCESSIONE, I PORTATORI, LA "BUSSOLA"



ART. 47

La processione dei Cinque Misteri Dolorosi si effettua ogni anno nella giornata del Venerdi Santo. Essa è organizzata dal Consiglio di Amministrazione che ne assume la gestione e la responsabilità unitamente all'Assistente Ecclesiastico che ne cura la spiritualità.

Il percorso e la durata della processione è indicato dal Consiglio di Amministrazione, nell'istanza da presentare alla autorità ecclesiastica, attenendosi scrupolosamente a principi di storicità e di continuità.

ART. 48

Alla processione devono partecipare tutti i Confratelli, i quali sono tenuti a:

- a) indossare le insegne del Sodalizio indicate del presente Regolamento;
- b) assumere un atteggiamento consono all'occasione, partecipando al canto ed alle preghiere, astenendosi dall'utilizzo di apparecchiature elettroniche e similari. L'eventuale allontanamento dal corteo processionale, esclusivamente per indifferibili esigenze di carattere personale, dovrà avvenire all'insegna della massima discrezione e sobrietà, e dovrà essere di breve durata;
- c) disporsi inderogabilmente secondo l'anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita, in modo che i più anziani occupino gli ultimi posti delle file dei Confratelli.

Non è assolutamente consentito ad altri indossare le insegne dell'Arciconfraternita e partecipare alla processione.

ART. 49

Tutti i confratelli, purché partecipino alla vita ecclesiale della Diocesi e alle attività dell'Arciconfraternita, hanno diritto di portare la Croce, i Fanali, il Paliotto, le Aste del Baldacchino, le Mazze e la Sacra Immagine di Cristo Morto durante la processione del Venerdi Santo, se fisicamente idonei, in regola con il pagamento di ogni contributo, ed osservino le modalità ed i termini stabiliti negli articoli seguenti del presente Regolamento.

ART. 50

La Croce, i Fanali, il Paliotto e le Aste del Baldacchino possono essere portati anche dagli aspiranti, figli e/o dai nipoti dei Confratelli, ed ove ritenuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, se non ci siano domande dei Confratelli o queste ultime non siano in numero sufficiente. Mentre il Paliotto può essere portato dai cd. "cocchieri"

ART. 51

I Confratelli, ovvero gli aspiranti, figli dei Confratelli, che vogliano avvalersi del diritto di portare la Croce, i Fanali, il Paliotto e le Aste del Baldacchino, devono presentare per iscritto domanda, al Priore e versare l'apposita tassa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre l'Ave Maria dell'ultimo giorno del Settenario in onore della B.V. Addolorata.

ART. 52

Il sorteggio avviene solo se il numero delle domande presentate e ammesse è maggiore di tre per la Croce ed i Fanali, due per il Paliotto e di otto per le Aste del Baldacchino.

Se il numero è inferiore il Consiglio di Amministrazione provvede a propria discrezione.

Il sorteggio è effettuato mediante estrazione da un'urna, detta "Bussola", contenente tante palline numerate quante sono le domande ammesse.

Il numero dei portatori della Croce, dei Fanali, del Paliotto e delle Aste del Baldacchino da sorteggiare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il loro sorteggio precede, di norma, quello dei portatori la Sacra Immagine di Cristo Morto.

ART. 53

Le Mazze possono essere assegnate a Confratelli aventi non meno di 15 anni di iscrizione al Sodalizio.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, assegna un numero massimo di otto Mazze.

ART. 54

I Mazzieri devono disporsi lungo la processione in ordine di anzianità di servizio - avendo cura di non posizionarsi stabilmente davanti ai simulacri - governando l'ordine generale della stessa, rapportandosi in questo con i Priori delle altre Confraternite.

Essi, in ogni caso, devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione del quale sono diretta espressione, contribuendo a garantire il regolare svolgimento della Processione, facendo rispettare, in particolar modo, i dettami di cui al precedente art. 47.

ART. 55

La sacra Immagine di Cristo Morto può essere portata dai Confratelli con non meno di cinque anni di iscrizione al Sodalizio ed abbiano portato, nel detto arco temporale, almeno per due volte il baldacchino.

Gli aspiranti portatori della Sacra Immagine di Cristo Morto devono aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento con particolare riferimento a quelli sanciti dagli artt. 11 e 13.

I Confratelli che, senza valido e documentato motivo, non abbiano partecipato alla processione del Venerdì Santo, rivestiti delle insegne del Sodalizio, non devono essere ammessi al sorteggio per l'anno successivo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere portatori.

ART. 56

I Confratelli aspiranti portatori della Sacra Immagine del Cristo Morto devono presentare, a coppia, istanza per iscritto al Priore entro e non oltre la prima domenica di quaresima di ogni anno.

Gli aspiranti portatori sono tenuti, pena la non ammissione al sorteggio, che si tiene la Domenica delle Palme, a seguire il percorso quaresimale con la frequenza assidua alle manifestazioni confraternali, alla meditazione sui Misteri Dolorosi e al Settenario in onore della B.V. Addolorata.

Le coppie devono essere formate da Confratelli aventi la medesima statura, non inferiore a mt. 1,60, ed idonei a sopportare lo sforzo fisico.

I componenti le coppie di nuova formazione devono essere misurati dal Priore al momento della presentazione dell'istanza, pena l'esclusione dal sorteggio.

Il Consiglio di Amministrazione accetta con riserva le domande pervenute.

ART. 57

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato l'osservanza dei dettami statutari e regolamentari di ogni aspirante portatore, pubblica l'elenco delle coppie ammesse al sorteggio entro e non oltre la V Domenica di Quaresima

Entro tale termine è consentito a ciascun portatore modificare la composizione della propria coppia solo ed esclusivamente nel caso di impossibilità dell'altro componente a partecipare al sorteggio.

ART. 58

Le coppie ammesse al sorteggio sono tenute a versare, pena l'esclusione, l'apposita tassa fissata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre l'Ave Maria del sabato precedente il giorno del sorteggio che si tiene la Domenica delle Palme.

L'assegnazione del numero alle coppie avviene al momento in cui è versata la tassa predetta, seguendo l'ordine della disponibilità dei numeri stessi.

ART. 59

Il sorteggio avviene solo se il numero delle coppie a cui è stato assegnato il numero a seguito del versamento dell'apposita tassa è maggiore di otto. Se il numero è inferiore, il Consiglio di Amministrazione provvede a propria discrezione.

Il sorteggio è effettuato mediante estrazione da un'urna, detta "Bussola", contenente tante palline numerate quante sono le domande ammesse.

Le coppie titolari da sorteggiare sono sei, più due di riserva. Ad esse si aggiungono altre due titolari che, come certificato dal Segretario, per non meno di cinque anni consecutivi hanno partecipato invano al sorteggio, dando la precedenza alle coppie che hanno accumulato maggior ritardo nell'estrazione.

Ove vi fossero più coppie con pari ritardo, la precedenza è assegnata alla coppia la cui somma degli anni di anzianità di iscrizione al Sodalizio risulti più alta; in caso di ulteriore parità di condizione fa testo l'anno di composizione della coppia, dando precedenza a quella che ininterrottamente da più anni ha partecipato al sorteggio; infine, in caso di ancora ulteriore parità, si procede a sorteggio tra queste ultime.

Ove non vi siano coppie con ritardo minimo di cinque anni sono sorteggiate otto coppie titolari e due di riserva. Qualora ci sia una sola coppia con tale ritardo sono sorteggiate sette coppie titolari, a cui si aggiunge la coppia suddetta e due di riserva.

Le coppie titolari devono versare la quota chiamata "Diritto di spalla" stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il Lunedì Santo.

Delle otto coppie titolari, quattro portano la Sacra Immagine di Cristo Morto dall'uscita fino al punto per il cambio prestabilito dal Consiglio di Amministrazione corrispondente alla metà dell'itinerario, e quattro la portano fino alla ritirata.

ART. 60

Se entrambi od anche uno solo dei componenti le coppie designate non si presentino a portare la Sacra Immagine di Cristo Morto o risultino non idonee fisicamente a reggerne il peso o assumano comportamenti in contrasto col ruolo penitenziale di portatore di Cristo Morto, il Consiglio di Amministrazione provvede subito alla sostituzione con la prima coppia sorteggiata di riserva. In caso di indisponibilità, assenza o di già utilizzo di quest'ultima, viene utilizzata la seconda coppia sorteggiata di riserva.

In caso di ulteriore necessità di sostituzione, il Consiglio di Amministrazione provvede a designare a propria discrezione una coppia di confratelli, di pari altezza.

L'estrazione quale coppia di riserva non modifica il ritardo accumulato tranne nel caso in cui essa diventi titolare per almeno tre tratti della metà processione in cui essa è utilizzata.

La coppia di riserva, che sostituisce la titolare entro primi due tratti della metà processione in cui essa è utilizzata, è tenuta a versare, entro e non oltre la successiva domenica di Pasqua, un'oblazione pari al "diritto di spalla" che viene devoluta all'Opera Bontà di S. Stefano.

Le quote del "diritto di spalla" non sono restituibili.



ART. 61

Qualora un Confratello componente una coppia di aspiranti portatori dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Amministrazione, non perde il ritardo, eventualmente accumulato, né l'anzianità di composizione della coppia risultanti al momento dell'elezione, a condizione che, al termine del mandato, presenti domanda ricostituendo la coppia precedente e che l'altro componente della stessa non abbia nelle more partecipato al sorteggio con un altro confratello.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 62

L'Arciconfraternita intrattiene rapporti di fraterna collaborazione con le associate della Pia Unione Femminile di S. Stefano costituita con decreto Vescovile il 1° aprile 1955.

Essendo stata canonicamente così eletta la Pia Unione Femminile, retta dal proprio Statuto e con propria autonomia gestionale, usufruisce della Chiesa di Santo Stefano godendo dei vantaggi spirituali dell'attività propria della Confraternita.

I rapporti tra le stesse sono disciplinati dal successivo art. 63, dalla cui entrata in vigore è abrogato ogni precedente convenzione, nonché da appositi accordi di programma stipulati tra le due istituzioni ed approvati dall'Assemblea dei confratelli.

ART. 63

Tutte le iniziative di culto o di altro genere, organizzate dalla Pia Unione femminile, che si tengono o che coinvolgono la Chiesa di Santo Stefano devono essere comunicate e concordate con il Priore pro-tempore in quanto legale rappresentante della Confraternita e responsabile della amministrazione della Chiesa Patronale.

In particolare, la Pia Unione femminile, previo accordo con il Consiglio di Amministrazione curerà il Triduo in onore della B.V. Addolorata nel mese di settembre. In tale occasione, si terrà la cerimonia di investitura delle nuove consorelle del sodalizio, le cui insegne sono rappresentate da un medaglione in tessuto su cui è raffigurato il simbolo dell'anfora con due anse ricolma di pietre sovrastate dalla corona ed il motto "*Dulces et nomine digni*".

In ossequio ai comuni principi di carità cristiana che animano le due istituzioni saranno reciprocamente comunicate e coordinate le iniziative da entrambe assunte in tal senso.

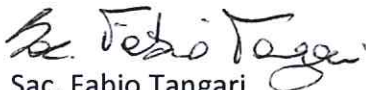
ART. 64

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Vescovo Diocesano. Con la sua entrata in vigore è abrogata, senza eccezione alcuna, ogni precedente disposizione o consuetudine contraria.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del Codice di Diritto Canonico.

Visum, recognitum atque probatum

Molfetta, 21 ottobre 2023


Sac. Fabio Tangari
Cancelliere Vescovile




✠ Domenico Cornacchia
Vescovo

